

**Risposta n. 407/2021**

**OGGETTO:** Articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n. 212. Costituzione di una newco unipersonale, attribuzione all'amministratore-socio unico di un compenso commisurato alla percentuale agli utili ed accesso al regime degli 'impatriati' ex articolo 16 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 147

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'*Istante*, è una persona fisica avente doppia cittadinanza (svizzera e turca), laureato in economia bancaria presso un istituto svizzero, residente all'estero da circa sette anni, ove svolge, in virtù delle conoscenze tecniche acquisite nel corso della propria carriera accademica e professionale, un'attività di consulenza generica riconducibile alla qualifica di "family officer" in favore di diversi soggetti residenti in svariati paesi (in particolare Stati uniti, Turchia e Svizzera). I servizi effettuati dall'*Istante* sono resi:

- sotto il profilo sostanziale, per il 100% a favore e nell'interesse di beneficiari finali persone fisiche (anche non operanti in regime d'impresa) e persone giuridiche e/o enti ad essi equiparati (in particolare Trust);
- sotto il profilo formale - contrattuale, per una percentuale di ricavi pari a circa l'80% a favore di beneficiari 'intermedi' costituiti da società di consulenza residenti nei

medesimi paesi ove sono ubicati i clienti finali. Dette società alle volte includono le prestazioni rese dall'*Istante* in una più ampia fornitura di servizi verso un comune cliente finale, altre volte provvedono al riaddebito del costo (scontato di una commissione variabile tra il 2 ed il 3 per cento) al beneficiario finale della prestazione resa in via esclusiva dall'*Istante*. Tale *modus operandi* è stato adottato dall'*Istante* in conseguenza delle richieste avanzate dalla clientela dei mercati elvetico e statunitense, la quale è solita subordinare il conferimento dell'incarico a favore dell'*Istante* alla condizione che le prestazioni di quest'ultimo siano fatturate da società commerciali, con le quali l'*Istante* deve pertanto premurarsi di concludere preventivamente i relativi accordi.

Riguardo all'oggetto, i servizi resi spaziano negli ambiti di più svariata natura, occupandosi l'*Istante* di ricerca, selezione e rappresentazione alla clientela di offerte di acquisto e vendita corrispondenti alle esigenze di volta in volta manifestate, riguardanti gli ambiti più disparati (da quello immobiliare ai veicoli, dai beni mobili ai servizi di natura bancaria e/o professionale), nonché di coordinamento delle attività successive alle decisioni assunte dalla medesima clientela, al fine di ridurre al minimo possibile l'impiego di tempo profuso. Nello svolgimento di tali attività, l'*Istante* precisa di non operare in alcun caso in rappresentanza dei propri clienti, né quale intermediario e/o consulente di strumenti finanziari, e/o di altre utilità.

A fronte dello svolgimento della rappresentata attività, l'*Istante* percepisce un compenso determinato o determinabile, secondo diversi criteri, in alcuni casi (per lo più con riguardo ai clienti operanti in regime d'impresa) in misura percentuale rispetto al valore dell'affare, in altri casi in misura fissa su base annua o infrannuale.

Ciò premesso, a seguito di sopravvenute esigenze di maggiore stabilità e sicurezza, legate a ragioni di natura personale e familiare (tra le quali la contrazione di un matrimonio e la successiva nascita di una figlia) l'*Istante* intende trasferirsi in Italia con il proprio nucleo familiare, con decorrenza dal periodo di imposta 2021, quivi continuando a svolgere la propria attività. A tal fine l'*Istante* intende costituire una

società di diritto italiano nella forma di S.r.l. unipersonale (di seguito, NEWCO S.r.l. unipersonale) con sede legale in Italia, avente quale oggetto sociale la prestazione di servizi di consulenza generica coincidenti con l'attività prestata fino ad oggi all'estero a titolo individuale. La costituzione di NEWCO S.r.l. unipersonale permetterebbe il soddisfacimento di svariate esigenze di tipo personale e commerciali tra le quali:

- la limitazione della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni di legge e di contratto derivanti dallo svolgimento dell'attività di consulenza da parte della NEWCO S.r.l. unipersonale;

- la possibilità di ripresentarsi sul mercato come realtà imprenditoriale maggiormente stabile e strutturata, sia nell'ottica di aumento del portafoglio clienti sia in termini di fidelizzazione della clientela pregressa, eliminando intermediazioni nell'assunzione e/o gestione e/o fatturazione degli incarichi, ed aumentando la competitività di NEWCO S.r.l. unipersonale mediante la richiesta di corrispettivi diretti e meno onerosi;

- una maggiore espansività del *business*, sia in termini di capitale investito e/o suddivisione del rischio d'impresa (mediante il possibile ampliamento della compagine sociale), sia in termini operativi, attraverso l'assunzione, da parte di NEWCO S.r.l. unipersonale, di collaboratori e/o dipendenti (fra i quali potrebbe rientrare la stessa consorte dell'Istante), con piena ottimizzazione fiscale e gestionale dei costi connessi al personale.

In sede di costituzione di NEWCO S.r.l. unipersonale, l'*Istante* assumerebbe la qualifica di amministratore unico, e, in ragione dell'essenzialità del proprio apporto lavorativo rispetto ai risultati della società, percepirebbe un compenso variabile, su base annua, determinato in una misura ricompresa tra l'80% e il 90% degli utili di esercizio eventualmente conseguiti da NEWCO S.r.l. unipersonale.

In sede di integrazione documentale l'*Istante* produce bozza dello statuto sociale di NEWCO S.r.l. unipersonale, il cui oggetto, include, oltre all'attività 'caratteristica' (indicata nella "*fornitura di servizi di consulenza generale in relazione alla ricerca,*

*selezione rappresentazione e negoziazione su commissione, di offerte d'acquisto e/o vendita, sul mercato nazionale, comunitario e internazionale, di beni e/o servizi di terzi, con esclusione di qualsivoglia attività di brokeraggio e/o intermediazione di natura assicurativa e/o finanziaria") l'esercizio di ulteriori attività (segnatamente A) "acquisizione - sia direttamente che indirettamente, nei limiti di cui all'art. 2361 Cod. Civ. - gestione (non fiduciaria) e dismissione di partecipazioni, quote e interessenze, in società, enti, consorzi, che svolgono direttamente e/o per il tramite di altre società partecipate, attività industriali, commerciali, immobiliari e/o finanziarie, con eventuale coordinamento, gestione e finanziamento degli enti a cui la Società partecipi; B) acquisto, vendita, permuta, allestimento, conduzione, locazione (anche finanziaria, purché non in qualità di concedente), utilizzazione, sfruttamento economico e/o operativo, e più in generale amministrazione di beni mobili registrati e non, e di beni immobili)".*

L'*Istante* fa presente che è prevista la possibilità di costituire, in alternativa alla nomina di un amministratore unico un consiglio di amministrazione composto da due membri, del quale l'*Istante* sarebbe in ogni caso Presidente ed amministratore delegato, nonché l'unico coinvolto dal sistema di remunerazione rappresentato.

Il compenso sarà determinato in misura pari all'85% dell'utile generato, per ciascun esercizio, dall'attività caratteristica di consulenza indicata all'articolo 1 della bozza di statuto di NEWCO S.r.l. unipersonale, e con possibilità di pagamenti in acconto in corso d'anno, salvo conguaglio "*a favore dell'avente diritto, da determinarsi sulla base di apposita situazione da presentare al socio unico entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento*" (v. bozza determinazione socio unico, all. 5).

L'*Istante* precisa che non è sua intenzione svolgere altre attività di natura professionale e/o di lavoro autonomo, e che il proprio reddito imponibile da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF sarà integralmente costituito dal compenso (eventuale) percepito da NEWCO S.r.l. unipersonale, rispetto al quale intende

avvalersi - nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 16 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, la cui ricorrenza non costituisce oggetto della presente istanza - del regime fiscale riservato ai lavoratori c.d. 'impatriati' contemplato dalla richiamata disposizione.

Ciò posto, l'*Istante* chiede se l'operazione prospettata di costituzione di NEWCO S.r.l. unipersonale di cui egli sia unico socio ed amministratore, ed al quale è attribuito un compenso pari all'85% degli utili della società, sia censurabile sotto il profilo dell'abuso del diritto *ex* articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'*Istante* ritiene che l'operazione non sia abusiva e che il risparmio d'imposta è escluso considerato che NEWCO S.r.l. unipersonale remunera l'attività gestoria dell'amministratore unico con un compenso stabilito, in sede di integrazione documentale, nella misura dell'85% degli utili rivenienti dall'attività caratteristica della Società unipersonale. Al contempo, la parte residua dei dividendi percepiti dal medesimo soggetto in qualità di socio rimarrebbero comunque estranei dal relativo ambito agevolativo dei c.d. "impatriati" ed integralmente soggetti all'imposta sostitutiva ordinariamente prevista.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Si ritiene per le ragioni che si andranno ad esporre, che la fattispecie rappresentata integri un'ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 ai fini delle imposte dirette (nello specifico, dell'IRPEF), nei termini di seguito precisati.

Si rappresenta, innanzitutto che, per richiedere il parere dell'Agenzia delle entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di

interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, devono - fra l'altro - indicare:

- il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo;
- le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all'operazione rappresentata.

In relazione al comparto delle imposte dirette, si osserva che nell'operazione rappresentata la costituzione di una S.r.l. unipersonale gestita dall'*Istante* per lo svolgimento delle attività di consulenza, al fine di limitarne la propria responsabilità patrimoniale, è seguita dall'assunzione da parte di quest'ultimo della qualifica di amministratore unico della S.r.l. unipersonale, che percepirebbe un compenso variabile per l'attività gestoria svolta pari all'85% degli utili derivanti dall'attività dell'impresa. In veste di amministratore l'*Istante*, unico socio della società, è destinatario di un reddito assimilato al lavoro dipendente; tale reddito, sulla base di quanto dichiarato dall'*Istante*, è suscettibile di rientrare nel novero dei redditi di lavoro cui è applicabile il regime speciale per c.d. lavoratori 'impatriati' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, regime escluso per i redditi derivanti dalla partecipazione a società commerciali e redditi di capitale.

Al riguardo, si osserva che l'entità del compenso, quale reddito assimilato al lavoro dipendente, è aleatoria e variabile poiché dipende esclusivamente dai risultati economici della società di cui l'amministratore è al contempo l'unico socio che, in tale veste, dovrebbe invece veder remunerato il capitale investito sotto forma di partecipazione agli utili. Il compenso è inoltre determinato in assenza di un vincolo di subordinazione dell'amministratore unico e/o assoggettamento all'altrui potere direttivo, nonché in mancanza, in relazione all'attività gestoria, di una volontà distinta rispetto a quella esprimibile dall'organo societario.

Ciò considerato, l'articolata serie di operazioni prospettata consente all'*Istante* di veicolare la maggior parte degli utili prodotti dalla società sotto forma di corrispettivo

per i servizi amministrativi (e per la parte residua sotto forma di utili, se distribuiti), e quindi come reddito assimilato al lavoro dipendente al mero fine di consentire l'accesso alla tassazione ridotta prevista dal regime agevolato dei lavoratori c.d. impatriati *ex* articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015. Tale tassazione ridotta si traduce in un vantaggio fiscale, derivante dal cospicuo abbattimento dell'imponibile fiscale su cui applicare le aliquote progressive IRPEF (abbattimento pari al 70%), rispetto alla ritenuta a titolo di imposta del 26% applicata all'intero ammontare dei redditi di capitale. Detto vantaggio è da qualificarsi come indebito, poiché tradisce - attraverso la preordinata costituzione delle condizioni di accesso - la *ratio* sottesa alla norma agevolativa richiamata, la cui applicazione è esclusa per i redditi di capitale.

Per ciò che riguarda gli ulteriori elementi che concorrono a costituire la fattispecie di abuso del diritto, si osserva che l'operazione prospettata appare priva di sostanza economica in quanto inidonea a produrre effetti significativi derivanti dal descritto vantaggio fiscale.

Ferma restando l'insindacabilità in un'ottica anti-abuso della scelta imprenditoriale volta alla costituzione di una struttura societaria per la realizzazione degli obiettivi economici descritti, il perseguimento degli stessi avverrebbe attraverso la sottrazione della maggior parte degli utili al regime fiscale proprio. L'operazione prospettata non è coerente con le normali logiche di mercato, ma appare idonea unicamente a fare conseguire un vantaggio fiscale indebito al socio unico che intende proseguire l'attività in forma societaria. Il suddetto vantaggio fiscale risulta, altresì, essenziale poiché la specifica sequenza di operazioni che si intenderebbero porre in essere non risulta diretta al soddisfacimento di un interesse economico diverso dal perseguimento del vantaggio fiscale stesso.

Non sono infine ravvisabili valide "*ragioni extrafiscali non marginali*" anche di ordine organizzativo o gestionale, atte a giustificare l'operazione prospettata, ai sensi del comma 3 del citato articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 diverse dall'aspettativa del risparmio fiscale.

Il disegno prospettato risponde più fondatamente all'obiettivo personalistico dell'*Istante* consistente nell'abbattimento del carico tributario.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi descritti nell'istanza, assunto acriticamente così come illustrati nell'interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**